

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- richiamata la circolare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi riferiti alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59”;
- considerato che il decreto sopracitato stabilisce che l’autorità competente per l’applicazione dello stesso è la Regione, dando alla stessa il compito di definire l’autorità in capo al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale stessa;
- richiamata la legge regionale n. 12 del 23 maggio 2011 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011” che, all’articolo 3, definisce nello Sportello unico il soggetto pubblico di riferimento territoriale in relazione a tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche riguardanti le attività produttive, fatte salve le competenze della Chambre, in riferimento alle procedure connesse alla ComUnica, e delle agenzie per le imprese, attribuendogli l’onere di esercitare le funzioni amministrative relative ai procedimenti amministrativi delle stesse;
- preso atto che la Struttura tutela qualità aria e acque, competente in materia, ha creato un gruppo di lavoro in accordo con la Struttura competente alla gestione dello Sportello unico degli Enti locali, definendo congiuntamente un modello organizzativo per l’attuazione della procedura di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale;
- ritenuto di approvare le linee guida predisposte dalla struttura competente e allegate alla presente proposta di deliberazione;
- richiamato il parere favorevole del Consiglio Permanente degli Enti locali, espresso con nota in data 22 ottobre 2014, prot. n. 1002/CPEL, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, lettera d) della legge regionale 54/1998, che avanza le seguenti proposte modificative:
 - a) in riferimento ai termini di decorrenza delle disposizioni di cui alla proposta di deliberazione, individuati nel 1° gennaio 2015, a seguito della necessità da parte dello Sportello unico di predisporre l’ingegnerizzazione del flusso del procedimento e dei suoi contenuti, di effettuare la formazione del personale di front e back office, e di adeguare il portale web alle nuove esigenze, in considerazione della mole di lavoro che ciò comporta, e della tempistica per

assicurare la mobilità di n. 8 unità di personale dagli Enti di appartenenza allo Sportello unico, richiede di posticipare i termini di decorrenza alla data del 1° luglio 2015;

- b) provvedere alla correzione, nel testo delle linee guida, di alcuni refusi e errori materiali rilevati;
 - c) prevedere la possibilità di deroga a quanto previsto dalla legge regionale sull'attività amministrativa, nell'ambito o in sostituzione della conferenza dei servizi, consentendo agli atti di assenso dei dirigenti delle strutture regionali e dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate di poter sostituire i provvedimenti previsti dalla normativa regionale vigente, anche se demandati ad organi collegiali della Regione e delle altre amministrazioni, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59 che recita: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione ambientale”*;
- ritenuto, in considerazione delle motivazioni sopra riportate, di accogliere la proposta di modifica a) di cui al citato parere relativa ai termini di decorrenza, e di accogliere altresì la proposta di modifica di cui al punto b) con conseguente correzione dei refusi e errori materiali rilevati;
 - ritenuto, invece, di non accogliere la proposta di modifica c) di cui al citato parere in quanto la stessa esula dalle finalità delle presenti linee guida e non risulta conforme alla facoltà, prevista dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, di *“individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione ambientale”*, dovendosi intendere con tale articolo unicamente la possibilità di inserire nell'elenco di autorizzazioni ambientali previsto dal decreto stesso altre autorizzazioni, atti di comunicazione o notifiche in materia ambientale, e non altresì la possibilità di apportare modifiche o deroghe alle norme amministrative vigenti;
 - visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura tutela qualità aria e acque dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
 - vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2186, in data 31 dicembre 2013, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;
 - su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Luca Bianchi,
 - ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le linee guida in materia di Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che, in allegato alla presente proposta di deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione, in considerazione delle esigenze organizzative espresse nel parere del Consiglio Permanente degli Enti locali sopra riportato, avranno decorrenza a partire dal 1° luglio 2015;
3. di stabilire che lo Sportello Unico degli Enti locali, una volta ultimate le fasi organizzative previste per l'implementazione della procedura, ne faccia sollecita comunicazione alla Struttura regionale competente, al fine di consentirne la necessaria diffusione presso i soggetti interessati;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga notificata, a cura della competente struttura dell'Assessorato territorio e ambiente:
 - a. al Consiglio Permanente degli Enti locali per l'inoltro successivo a tutti i Comuni,
 - b. all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta,
 - c. all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

PB

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1562 del 7/11/2014

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. Linee guida in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).

Con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, a decorrere dal 13 giugno 2013, è stata introdotta nel panorama legislativo l'autorizzazione unica ambientale (d'ora in poi: A.U.A.).

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto, tra gli strumenti di semplificazione, alcune disposizioni dirette a facilitare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c.d. A.U.A.

Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l'articolo 23 del succitato decreto-legge ha delegato il Governo ad emanare un regolamento, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Detto regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"), è stato pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, ed è entrato in vigore il 13 giugno 2013 (d'ora in poi: regolamento).

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento, individua nella Provincia l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'A.U.A. e dà facoltà alla Regione di indicare una diversa Autorità; l'articolo 3, comma 2, del regolamento in questione, dà facoltà alle Regioni di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da assoggettare alla disciplina dell'A.U.A., estendendo, quindi, l'elenco stabilito al comma 1 del medesimo articolo 3.

Tali circostanze, come peraltro ribadito dal Ministero della P.A. e semplificazione nell'ambito del Tavolo interregionale, legittimano le Regioni a fornire indicazioni alle Autorità competenti all'adozione dell'A.U.A.

In tal ambito si colloca il presente provvedimento che ha l'obiettivo di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale, allo Sportello Unico degli Enti locali (d'ora in poi: S.U.E.L.), agli altri soggetti pubblici interessati e ai soggetti che devono presentare le istanze, alcune prime indicazioni relative all'attuazione del regolamento in parola, e ciò anche alla luce del confronto avviato in sede interregionale e con i Ministeri competenti.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che sono tuttora in corso Tavoli interregionali e con i Ministeri, volti sia alla adozione della documentazione necessaria alla completa operatività del regolamento (modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale) e sia alla risoluzione delle problematiche interpretative emerse nella prima fase di applicazione del regolamento, si ritiene utile, in questa fase, fornire le indicazioni di seguito riportate per accompagnare il processo di

attuazione del regolamento in argomento, fermo restando che le medesime restano valide sino a eventuali nuove disposizioni in materia.

Contenuti del regolamento in sintesi

Il regolamento prevede l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, ovverossia l'A.U.A., della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'A.U.A., come declinata nel sopra richiamato regolamento, si pone come strumento di semplificazione amministrativa, risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e di ridurre, contestualmente, gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici, con l'obiettivo di ottenere un miglioramento, in termini di efficienza dell'intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo concernono gli aspetti procedurali ed amministrativi, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici delle autorizzazioni per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore e le relative competenze in seno all'Amministrazione regionale, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), agli Enti locali o alle autorità di sub-Ato per la gestione del Servizio idrico integrato.

Definizioni

Il regolamento in parola, all'articolo 2, comma 1, lettera b), individua in generale la Provincia quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A. Considerato che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, le funzioni amministrative della Provincia per la Regione Autonoma Valle d'Aosta sono state trasferite alla regione, l'autorità competente in materia di A.U.A. nella Regione Autonoma Valle d'Aosta è l'Amministrazione regionale stessa.

E' mantenuta la distribuzione delle competenze in capo a Regione, ARPA, Enti locali e Sub-Ato, per specifica materia, delineato dalla normativa regionale di settore, e, in particolare, sono

individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle autorizzazioni previste dall'A.U.A.:

1 - la Regione, nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall'articolo 3 del regolamento sia di competenza regionale;

2 – i gestori del servizio idrico integrato, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;

3 - l'ARPA, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui al punto 2-, alla comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

I soggetti competenti in materia ambientale assicurano anche un ruolo di coordinamento tra le diverse competenze di settore interne cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti di A.U.A.

L'A.U.A. è un provvedimento unico adottato e rilasciato dal S.U.E.L., secondo le procedure di cui all'articolo 4 del decreto, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati.

Il provvedimento di A.U.A.:

- è trasmesso telematicamente dal S.U.E.L. al gestore, nel caso costituisca l'unico atto da questi richiesto;
- confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento unico, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, adottato dal S.U.E.L. e viene da questi trasmesso al gestore nel caso in cui, oltre all'A.U.A. (e quindi ai titoli da questa sostituiti), siano richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

Il S.U.E.L., quale unico punto di accesso per il richiedente, è il soggetto preposto a garantire una rapida trasmissione della documentazione ed un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento. In particolare, sulla base di quanto previsto dal regolamento, esso deve:

- ricevere dal gestore, verificare la completezza formale e trasmettere in modalità telematica ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste;
- verificare con i soggetti competenti in materia ambientale la completezza della documentazione ricevuta;
- indire la conferenza dei servizi, di cui all'art. 10 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 e all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nei casi in cui per il rilascio dell'A.U.A. siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni rispetto a quelli elencati dall'articolo 3, comma 1, del regolamento;
- adottare e rilasciare al gestore il provvedimento di A.U.A..

Ambito di applicazione

L'A.U.A. si applica a tutte le imprese che non sono soggette all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento.

L'A.U.A. non si applica:

1 - agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

2 - agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto come i seguenti:

a - procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b - procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

c - autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d - procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il cui provvedimento conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale;

3 - agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione);

4 - agli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Procedura per l'ottenimento dell'A.U.A.

L'A.U.A. è richiesta dal gestore, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento:

1 - nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimenti;

2 - nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):

a - allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall'A.U.A., nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;

b - al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall'A.U.A..

La domanda di A.U.A. deve essere presentata telematicamente al S.U.E.L., secondo le modalità previste dall'articolo 5 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, mediante l'apposita procedura resa in tal senso disponibile sul portale www.sportellounico.vda.it. Saranno comunque salvaguardate le procedure di presentazione ascrivibili all'articolo 8 del decreto emanato, in data 10 novembre 2011 dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro per la semplificazione normativa, relative alle procedure di emergenza (in caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici) e alla gestione di allegati voluminosi.

Per quanto attiene la procedura per il rilascio dell'A.U.A. da parte del S.U.E.L., disciplinata all'articolo 4 del Regolamento, vengono tratteggiate varie casistiche in funzione della tipologia dei

titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi (in particolare, in relazione alla durata e alla necessità o meno della conferenza dei servizi).

A tal proposito, possono delinearci le seguenti tre casistiche applicative:

a) nel caso in cui l'A.U.A. sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, il provvedimento è adottato nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda trasmessa dal gestore al S.U.E.L.; qualora previsto, la conferenza dei servizi viene indetta dal soggetto competente in materia ambientale (articolo 4, commi 4 e 7, del regolamento);

b) nel caso in cui l'A.U.A. sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni il soggetto competente in materia ambientale convoca, ove previsto, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 24 e seguenti della legge regionale 19/2007 e di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e trasmette al S.U.E.L. le risultanze della stessa per consentire l'adozione dell'A.U.A. entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (o 150 nel caso di richiesta di integrazioni) e il rilascio dello stesso al gestore (articolo 4, commi 5 e 7, del regolamento);

c) nel caso in cui, oltre all'A.U.A., siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, il S.U.E.L. attiva il procedimento unico, di cui all'art. 10 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 e all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e indice eventualmente la conferenza dei servizi. In tal caso il soggetto competente in materia ambientale trasmette la conclusione del proprio procedimento nei termini previsti dai soprarichiamati punti a) e b) che confluirà nel provvedimento unico adottato dal S.U.E.L., ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 25, comma 7, della legge regionale 19/2007 e all'articolo 14-ter, comma 8, della legge n. 241 del 1990, in caso di conferenza dei servizi (articolo 4, commi 4 e 5, del regolamento).

Al riguardo, vanno evidenziati i seguenti elementi comuni alle casistiche sopra individuate:

- sulla base delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 7, del regolamento, se l'attività è soggetta solo ad una o più comunicazioni, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, il gestore può non avvalersi dell'A.U.A., bensì delle procedure previste dalle vigenti normative di settore, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione alle autorizzazioni generali al S.U.E.L.;
- nel caso in cui sia necessario richiedere l'A.U.A., l'istanza deve essere presentata dal gestore al S.U.E.L., in modalità telematica, al fine di agevolare le successive fasi di trasmissione ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.M. 10 novembre 2011, i termini per la conclusione dei procedimenti decorrono dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al S.U.E.L.;
- a mente dell'articolo 4, comma 1, del regolamento, il S.U.E.L. è tenuto a trasmettere immediatamente, in modalità telematica, ai soggetti competenti in materia ambientale, la documentazione relativa alla A.U.A. richiesta;
- nei primi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del S.U.E.L., quest'ultimo, anche sulla base di quanto concordato con i soggetti competenti in materia ambientale, effettua una verifica della completezza formale della domanda e provvede a comunicare l'avvio del procedimento, ovvero l'eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990. Il termine del procedimento è interrotto dalla data di richiesta di integrazioni fino al ricevimento della documentazione da parte del S.U.E.L. Nei

casi in cui è prevista, la richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della conferenza dei servizi.

Volturazioni

Per quanto riguarda i casi di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'A.U.A., il nuovo gestore deve darne comunicazione al soggetto competente in materia ambientale per il tramite del S.U.E.L., dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento.

Modifiche non sostanziali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del regolamento, qualora il gestore intenda apportare una modifica non sostanziale dell'impianto che comporti l'aggiornamento dell'A.U.A., ne fa richiesta, per il tramite del S.U.E.L., al soggetto competente in materia ambientale che, a seguito dell'istruttoria, trasmette il provvedimento aggiornato al S.U.E.L., il quale avrà cura di rilasciarlo al gestore.

Disposizioni transitorie

I procedimenti avviati o per i quali è stata presentata istanza all'Autorità competente prima dell'entrata in vigore del regolamento (13 giugno 2013), sono conclusi ai sensi delle normative di settore vigenti al momento della presentazione dell'istanza medesima (articolo 10, comma 1, del regolamento).

Da una lettura sistematica del testo, ne discende un'interpretazione pacifica dell'articolo 10, comma 2, del regolamento, nel senso dell'obbligatorietà dell'A.U.A. anche nel caso del primo rilascio, per i seguenti motivi:

- a) l'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dispone che l'A.U.A. "sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale";
- b) l'articolo 3, comma 1, del regolamento, in attuazione della delega di cui in premessa, individua espressamente l'elenco delle autorizzazioni e delle comunicazioni sostituite dall'A.U.A.;
- c) l'articolo 3, comma 3, del regolamento, prevede la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'A.U.A. esclusivamente nelle ipotesi in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale, di talché si ritiene che l'uso della locuzione "può essere richiesta" con riferimento al primo rilascio dell'A.U.A. (articolo 10, comma 2, del regolamento) vada ricondotta alla facoltà di non avvalersi dell'A.U.A. esclusivamente nell'ipotesi prevista dal medesimo articolo 3, comma 3.

In ogni caso, l'autorizzazione unica deve comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto. Pertanto, alla scadenza del primo titolo abilitativo, ricompreso tra quelli indicati all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il gestore richiede l'A.U.A. e, a tal fine, presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.

Al fine di non aggravare il procedimento sia nei confronti delle imprese sia per le Autorità competenti nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, il soggetto competente in materia ambientale fa riferimento alla documentazione già in possesso (articolo 5, comma 2, del regolamento). In tal caso, il gestore non deve presentare nuovamente la documentazione, ma deve fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio.

Tuttavia, considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà del soggetto competente in materia ambientale valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti, al fine di prevederne, a seguito di una istruttoria, un aggiornamento, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto.

Modalità temporanee di presentazione della domanda di A.U.A. e di pagamento degli oneri istruttori e delle tariffe

L'articolo 10, comma 3, del regolamento, prevede l'adozione, con decreto, da parte dei Ministeri competenti, di un modello semplificato ed unificato per la richiesta di A.U.A.; lo stesso comma prevede, altresì, che fino all'adozione del decreto, le domande presentate per l'ottenimento dell'A.U.A., siano corredate dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di cui all'articolo 3 del regolamento.

Nelle more dell'adozione del modello di cui al soprarichiamato articolo 10, comma 3, del regolamento, al fine di garantire, comunque, allo stato attuale, una minima uniforme applicazione della disciplina in parola sul territorio regionale, si prevede che i gestori utilizzino per la richiesta dell'A.U.A. le procedure telematiche disponibili sul portale www.sportellounico.vda.it alle quali andranno ovviamente allegate le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalle vigenti normative di settore.

Con riferimento al pagamento degli oneri istruttori e delle tariffe, in attesa di emanare un provvedimento regionale ricognitivo della materia, si confermano esclusivamente quelli attualmente applicati per i singoli procedimenti disciplinati dal regolamento in parola.

Allegati:

Figura 1 — Schema esemplificativo dei procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7)

Figura 2 — Schema esemplificativo dei procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (articolo 4 comma 7)

Figura 3 — Schema esemplificativo dei procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (articolo 4 comma 4 e 5)




Figura 1: schema esemplificativo procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4, comma 7)




Figura 2. Schema esemplificativo procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’AUA (art. 4, comma 7)




Figura 3: Schema esemplificativo dei procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4, commi 4 e 5)